

**STATUTO  
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"PSICOLOGI PER I POPOLI "  
COMO**

**Art. 1 – Costituzione**

- 1) E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "PSICOLOGI PER I POPOLI - COMO", che nel seguito del presente statuto sarà chiamata organizzazione.  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituisce peculiare segno distintivo e per ciò tali dati devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 2) I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' organizzazione stessa.
- 3) La durata dell' organizzazione è illimitata.
- 4) L'organizzazione ha sede in Menaggio (Co), Codice fiscale n. 91022370133.
- 5) Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

**Art. 2- Scopi**

- 1) L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, svolge le seguenti attività:
  - Attività di protezione civile in ambito provinciale, nazionale e internazionale (quale attività prevalente);
  - Assistenza sociale e socio-sanitaria;
  - assistenza sanitaria,
  - formazione, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità e attività indicate nel successivo articolo 3.

**Art. 3 – Finalità**

- 1) L'organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e per gli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità umanitarie di solidarietà in integrazione con Associazioni, Enti, Istituzioni; esse si caratterizzeranno per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche:
  - a) operare in situazioni di emergenza e post emergenza a motivo di calamità, disastri, incidenti naturali o provocati dall'uomo;
  - b) promuovere e tutelare i diritti umani in ambiti multiculturali ed interetnici;

c) cooperare a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

Le attività previste per la realizzazione di tali finalità sono:

- costituzione e formazione di gruppi per la psicologia dell' emergenza;
- interventi di emergenza per le popolazioni e i gruppi;
- interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell'emergenza;
- informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;
- costituzione di gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell'emergenza e della cooperazione allo sviluppo;
- realizzazione di specifici progetti e programmi a termine;
- iniziative di formazione in Italia e all'estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell'emergenza e per i cittadini;
- selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti.

- 2) Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- 3) L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - Aderenti all'organizzazione**

- 1) Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo dell' organizzazione (ordinari)
- 2) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" ,che forniscano un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell' organizzazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato, con apposito atto, dall'Ente o dall'Istituzione interessata.
- 4) Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
- 5) Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' organizzazione.
- 6) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 7) Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
- 8) Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:
  - 8.1) Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell' organizzazione
  - 8.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell' organizzazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all' organizzazione;
  - 8.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
    - ◆ per dimissioni volontarie;
    - ◆ per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
    - ◆ per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
    - ◆ per decesso;
    - ◆ per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- ◆ per persistente violazione degli obblighi statutari.

## **Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti**

1) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il Contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2) Gli aderenti hanno il diritto:

- ◆ di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- ◆ di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- ◆ di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- ◆ di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- ◆ di dare le dimissioni in qualunque momento.

3) Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- ◆ osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- ◆ versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- ◆ svolgere le attività preventivamente concordate;
- ◆ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

4) Gli aderenti sono assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

## **Art. 6 - Patrimonio-Entrate**

1) Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.

3) I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 - Organi sociali dell'organizzazione**

- 1) Organi sociali dell'organizzazione sono:
  - L'Assemblea degli aderenti
  - Il Consiglio Direttivo
  - Il Presidente

## **Art. 8 - Assemblea degli aderenti**

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.  
La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessario per le esigenze dell'organizzazione.  
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
  - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
  - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 4) Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- 5) Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
- 6) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
- 7) L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nelle sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 8) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9) Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 13.

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea degli aderenti. E' composto da cinque membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
- 4) Compete al Consiglio Direttivo:
  - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - fissare le norme per il funzionamento dell' organizzazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo, coordinando e valutando l'attività e autorizzando la spesa;
  - eleggere il Presidente e il Vice presidente;
  - nominare il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti anche fra gli aderenti che non compongono il Consiglio Direttivo;
  - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dal bilancio e dalle leggi;
  - istituire sezioni e gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

## **Art. 10 - Il Presidente**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti;
- 2) Il Presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell' organizzazione;
  - è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni, rilasciando quietanza;
  - convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - assume, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 11 -Gratuità delle cariche**

- 1) Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; esse sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.
- 2) Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 12 – Bilancio**

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitali e voci analitiche.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4) Gli utili e gli avanzi di gestione. devono essere impiegati per le realizzazione delle attività stabilite dall'organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'organizzazione è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

## **Art. 13 - Modifiche dello statuto-Scioglimento dell'organizzazione**

- 1) Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identici o analoghi settori, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge n.266(91), salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

## **Art. 14 - Norme di rinvio**

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266/91,

alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 197, n. 460 e successive variazioni, al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3.

#### **Art. 15 - Norme di funzionamento**

- 1) Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.
- 2) L'Organizzazione ha come diretto riferimento la Federazione Nazionale "Psicologi per i Popoli", a cui è federata.